



**REPUBBLICA ITALIANA**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**LA CORTE DEI CONTI**

**SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA**

Il Giudice Monocratico

Salvatore Grasso

ha pronunciato la seguente

**S E N T E N Z A 212/2024**

nel giudizio pensionistico iscritto al n. **68329** del registro di segreteria, introdotto con ricorso depositato il 15 giugno 2021, proposto da:

**L. M. R. G.**, nato OMISSIS, Cod. Fisc. OMISSIS, ivi residente ed elett.te domiciliato in Catania, via Umberto n.296, presso lo studio dell'Avv. Pasquale Castorina (Cod. Fisc. CSTPOL66P27C351W) il quale lo rappresenta e difende per procura in separato foglio allegato al ricorso introduttivo PEC [pasqualemaria.castorina@pec.ordineavvocaticatania.it](mailto:pasqualemaria.castorina@pec.ordineavvocaticatania.it), fax 09553624

**-parte ricorrente-**

**Contro**

**I.N.P.S.** – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (C.F. 80078750587), con sede in Roma alla via Ciriaco il Grande n.21, in persona del Presidente e legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso nel presente giudizio dall'Avv. Tiziana G. Norrito (CF.NRR TNG 70H55 F061Y; Pec: [avv.tiziana.norrito@postacert.inps.gov.it](mailto:avv.tiziana.norrito@postacert.inps.gov.it); fax 0917798749) e

dall'Avv. Francesco Gramuglia (C.F. GRM FNC 64R17 F158V; Pec: avv.francesco.gramuglia@postacert.inps.gov.it ) -giusta procura generale alle liti del Notaio in Fiumicino Dott. Roberto Fantini del 23 gennaio 2023 Rep. 37590 Rogito 7131 - elettivamente domiciliato in Palermo, presso l'Avvocatura Regionale dell'Istituto sita in Palermo, Via M. Toselli n. 5

**- parte resistente-**

nonché, a seguito di integrazione del contraddittorio disposta ai sensi dell'art. 160 bis c.g.c. nei confronti del

**Comune di Castel di Iudica**, (C.f: 82001990876) Piazza Marconi 95040 nella persona del rappr.te legale *pro-tempore* PEC: [affarigenerali@pec.comunecasteldiudica.it](mailto:affarigenerali@pec.comunecasteldiudica.it);

**- parte resistente non costituita-**

**Esaminati** gli atti ed i documenti della causa

**Uditi**, alla pubblica udienza del 23 maggio 2024, per parte ricorrente, l'avv. Davide Orlando per delega dell'avv. Castorina e per l'INPS l'avv. Elisabetta Violante, per delega degli avv.ti Norrito e Gramuglia come da relativo verbale; assente il Comune di Castel di Iudica.

Ritenuto in

**F A T T O**

I. Con l'atto introduttivo del presente giudizio, il ricorrente – già dipendente del Comune di Scordia dal 11.09.1993 al 20.06.2014 – ha premesso di aver svolto attività, previa autorizzazione dell'Ente di appartenenza, anche presso il Comune

di Castel di Iudica dal 01.04.2000 al 31.12.2004 nonché poi dal 11.10.2007 al 31.05.2008.

Il ricorrente ha anteposto, inoltre, di aver già impugnato innanzi a questa Corte, una prima volta, il provvedimento di liquidazione del proprio trattamento pensionistico, in quanto non aveva in alcun modo tenuto in considerazione il periodo di “servizio simultaneo” svolto presso il Comune di Castel di Iudica. Detto procedimento veniva tuttavia abbandonato in quanto, in prossimità dell’udienza, l’INPS aveva sostanzialmente riconosciuto il periodo svolto presso il citato Ente locale come “servizio di eccedenza” e che, pertanto, il trattamento pensionistico veniva riliquidato.

Tuttavia, secondo la prospettazione del ricorrente, anche il nuovo provvedimento di riliquidazione sarebbe errato in ragione:

- a) della non corretta retribuzione posta a base del calcolo per gli anni del servizio di eccedenza;
- b) per la minore retribuzione pensionabile alla cessazione posta a base del calcolo rispetto alla retribuzione media pensionabile goduta alla cessazione (2014);
- c) degli anni, da aggiungere, in cui l’esponente ha svolto il servizio di eccedenza.

I.1. In ragione dei suddetti vizi il ricorrente ha, pertanto, incardinato il presente giudizio lamentando, con riguardo alla citata lett. a), che l’INPS dalla base del calcolo della retribuzione avrebbe omissso € 5.476,00 versati dal Comune di Castel di Iudica, nel 2005, quale differenza della retribuzione dovuta per la

progressione orizzontale da cat. “C2” a “C3” da gennaio 2002 a gennaio 2004, come si evincerebbe da un prospetto manoscritto firmato dal ricorrente e confermato da analogo prospetto delle competenze spettanti elaborato dai Servizi Finanziari del Comune di Castel di Iudica.

Ad avallare quanto sopra, secondo il ricorrente, oltre ai dati contenuti nel citato mod PA04 che denoterebbero la mancata inclusione delle somme dovute all’adeguamento stipendiale, l'Ufficio di Ragioneria con posta certificata del 20/10/2018 (non allegata al ricorso introduttivo), avrebbe precisato che tale emolumento era relativo ad “adeguamento stipendio non percepito da cat. C2 a cat. C3”, *e che quindi non figura(va) tra i modd. PA04 relativi agli anni certificati (2000 - 2001 - 2002 - 2003 - 2004 - 2007 - 2008).*

A tal riguardo, parte ricorrente ha anche lamentato la violazione dell’obbligo dell’Amministrazione di attivarsi per reperire il Mod. PA04 corretto.

I.2. Per quanto attiene ai vizi contestati di cui alla citata lett. b), parte ricorrente ha rilevato che l’INPS nel quadro II – Trattamento Provvisorio Diretto - non avrebbe fatto riferimento alla retribuzione goduta nel periodo di riferimento (2014), ossia €26.787,54, risultante da calcoli con maggiori importi negli anni del servizio di eccedenza, riportati alla colonna Ra (8) del quadro “Retribuzione Media Pensionabile”. L’istituto avrebbe, invece, (erroneamente) posto come base per il calcolo della pensione solo la retribuzione

ricevuta dall'Ente principale, ossia €23.601,32, obliando quella percepita, quale “servizio di eccedenza”, dal Comune di Castel di Iudica, che se considerata (correttamente) avrebbe determinato un incremento degli importi registrati nella colonna Ra (8) citata anche per il 2014 e determinando, di fatto, un miglioramento economico del trattamento pensionistico.

Tale scelta dell'Ente previdenziale non sarebbe, invece, corretta poiché gli elementi accessori andrebbero computati nella base di calcolo dal 01.01.1996 ed in quanto quella percepita dal Comune di Caste di Iudica era una componente fissa dello stipendio e non già accessoria.

I.3. Infine, il ricorrente ha lamentato – con riferimento alla lett. c) – che nella quantificazione degli effettivi anni di servizio, ai 27 anni di servizio svolti presso il Comune di Scordia si sarebbero dovuti aggiungere i 5 anni e 5 mesi effettuati, come servizio d'eccedenza, presso il Comune di Caste di Iudica.

I.4. Parte ricorrente ha quindi concluso chiedendo la nomina di un CTU e di *annullare il provvedimento di liquidazione della pensione. Ordinare quindi la riliquidazione della pensione diretta ordinaria di vecchiaia n. iscrizione OMISSIS a decorrere dal 21.06.2014. Con la condanna dell'INPS all'erogazione delle differenze maturate dalla data di collocamento in quiescenza a quella di rideterminazione ed erogazione della pensione effettiva; oltre interessi e rivalutazione. Con vittoria di spese e compensi”.*

II. Con memoria depositata in data 30 marzo 2023 mediante

l'apposita sezione DAeD, si è costituito in giudizio l'INPS che, ricostruiti i fatti, ha anzitutto osservato come nel calcolare la pensione del ricorrente siano state prese a riferimento le retribuzioni indicate nei modelli PA04 dei Comuni di Castel di Iudica e Comune di Scordia.

Inoltre, con riferimento alle doglianze di cui al citato punto a), l'Ente previdenziale ha evidenziato che il Comune di Castel di Iudica - su richiesta di chiarimento dell'INPS - avrebbe risposto (con nota non allegata alla memoria di costituzione) che tale importo era relativo ad arretrati corrisposti dal Comune al Ricorrente in relazione a servizi pregressi relativi agli anni 2002, 2003 e 2004 ed avrebbe allegato il PA04 già trasmesso in sede di primo pagamento. Tale importo, pertanto, sarebbe stato versato dall'ente all'INPS con Denuncia mensile analitica (DMA) complessiva nel mese di marzo 2005, ma corrisponderebbe ad importi dovuti all'iscritto negli anni 2002, 2003 e 2004 e certificati e confermati con relativo PA04 dove compaiono in relazione all'anno di riferimento in cui erano dovuti e non complessivamente.

In altre parole, l'importo di € 5.476,00 rappresenterebbe una cifra denunciata all'Inps in unica soluzione con DMA di Marzo 2005 ma calcolata nella pensione in relazione agli anni di riferimento 2002, 2003 e 2004 come da relativo PA04 che lo stesso comune di Castel di Iudica allegava nuovamente alla risposta indirizzata all'INPS.

II.1. Con riferimento alle doglianze di cui alla lett. b), l'INPS ha

confermato la correttezza del calcolo in quanto la voce retribuzione pensionabile alla cessazione di € 23.601,32 corrisponderebbe alla retribuzione pensionabile alla cessazione effettivamente percepita dall'iscritto come si evince dal PA04 del Comune di Scordia e sarebbe relativa soltanto alle voci fisse e continuative. Gli importi indicati nel quadro retribuzione media pensionabile relativamente al 2014 deriverebbero, invece, dall'annualizzazione dell'importo 12.649,67. Tale importo sarebbe comprensivo sia delle voci fisse e continuative che di quelle accessorie.

Tanto premesso, è stato precisato che nel calcolo della pensione con sistema misto la retribuzione pensionabile alla cessazione contribuisce a determinare la prima quota di pensione; mentre, la retribuzione media pensionabile contribuisce a determinare la seconda quota di pensione.

L'Ente previdenziale ha, quindi, concluso chiedendo di rigettare il ricorso, con ogni conseguenza sulle spese del giudizio.

III. Nel corso dell'udienza del 12 aprile 2023 questo GUP, con ordinanza a verbale, ha disposto la produzione entro 30 giorni da detta data di due documenti richiamati dalle parti nei rispettivi scritti, ma non allegati agli stessi, ed ha rinviato all'udienza del 28 settembre 2023 con termine di 10 giorni per il deposito di eventuali memorie.

Con produzione del 4 maggio del 2010 parte ricorrente ha ottemperato a quanto richiesto da questo GUP, producendo le buste paga degli anni 2002-2003 e 2004 in modo da dimostrare

che l'importo indicato dall'Ente nel modello PA04 quale corrispettivo per il servizio "d'ecedenza" non comprende la somma di €5.476,00, liquidata nel 2005 ma riferita alle predette annualità.

In data 14 settembre 2023, parte ricorrente ha, altresì, depositato memoria con la quale ha sostanzialmente ribadito le proprie posizioni, insistendo per l'accoglimento del ricorso.

L'INPS è, invece, rimasta inerte.

Nel corso della pubblica udienza del 28 settembre 2023, udite le parti, è stata disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti del Comune di Castel di Iudica ai sensi dell'art. 160 bis c.g.c. ed è stata fissata l'udienza del 22 febbraio 2024, successivamente rinviata al 23 maggio 2024 in ragione della tardiva comunicazione al citato Ente locale di copia del ricorso di parte ricorrente.

Il Comune di Castel di Iudica, benché regolarmente evocato in giudizio non si è costituito.

IV. All'udienza del 23 maggio 2024, parte ricorrente ha insistito come in atti chiedendo la decisione del giudizio. L'avv. Violante, nel ribadire che la carenza della documentazione agli atti - e in particolare di un mod. PA04 aggiornato redatto ad opera del Comune di Castel di Iudica - non consente di rideterminare il trattamento pensionistico del ricorrente, ha chiesto di disporre un rinvio per consentire al Comune di Castel di Iudica di costituirsi in giudizio o, in subordine, che la causa venga posta in decisione.

Il Giudice, udite le parti, ha trattenuto il giudizio in decisione.

Considerato in

**DIRITTO**

1. Il presente giudizio verte sulla corretta liquidazione del trattamento pensionistico del ricorrente – già dipendente a tempo indeterminato del Comune di Scordia – tenendo conto delle retribuzioni di cui lo stesso ha beneficiato a fronte del “servizio di eccedenza” effettuato presso il Comune di Castel di Iudica dal 01.04.2000 al 31.12.2004 nonché poi dal 11.10.2007 al 31.05.2008.

2. In particolare, il ricorrente chiede sostanzialmente di riliquidare il trattamento pensionistico considerando:

i) gli arretrati pari ad €5.476,00 lordi, relativi agli anni 2002/2004 ma corrisposti nel marzo del 2005 ai fini della quantificazione della retribuzione media pensionabile;

ii) la retribuzione di €26.787,54 di cui alla Colonna Ra (8) goduta alla cessazione del servizio (2014), come base per il calcolo della pensione in luogo della somma di €23.601,32 quale retribuzione ricevuta dall'Ente principale in detto momento;

iii) considerando gli anni di servizio di eccedenza prestati presso il Comune di Castel di Iudica.

Con riguardo alla doglianza di cui alla lettera i) il ricorso deve trovare accoglimento. Risulta, infatti, che la somma di cui alla DMA di Marzo 2005 per euro 5.476,00 non è stata oggetto di computo per quanto attiene alla retribuzione media pensionabile né per gli

anni 2002 2003 e 2004 (gennaio) nè per l'anno 2005.

Tanto si evince dal raffronto delle risultanze dei modelli PA04 dei Comuni di Castel di Iudica e Scordia con le buste paga prodotte dal ricorrente. I due modelli PA04 tengono, infatti, in considerazione esclusivamente quanto percepito dal ricorrente in detti anni e non anche la somma percepita a titolo di arretrati nel marzo 2005 ancorché afferente agli anni 2002 2003 e gennaio 2004. Ne sia riprova il fatto che, con riguardo all'anno 2003, il modello PA04 del Comune di Castel di Iudica riporta la somma di euro 8111,28 (ovvero € 675,94x12mensilità percepite in quell'anno dal ricorrente) e il modello PA04 del Comune di Scordia indica la somma di euro 21.238,69. Ebbene, solo dette somme risultano all'interno della colonna RA (8) (contenente l'indicazione della retribuzione goduta nel periodo di riferimento nel prospetto prodotto dall'Inps per il calcolo della retribuzione media pensionabile) tant'è che la stessa indica per detto anno (2003) la somma di euro 29.349,97 (8.111,28+21.238,69). Pertanto, risulta evidente che non è stato oggetto di computo la quota di arretrati per l'anno 2003 percepiti nel 2005 dal ricorrente.

La domanda di parte ricorrente di cui al precedente punto i), volta ad ottenere la riliquidazione del trattamento pensionistico considerando gli arretrati pari ad €5.476,00 lordi, relativi agli anni 2002/2004 ma corrisposti nel marzo del 2005 ai fini della quantificazione della retribuzione media pensionabile, deve, pertanto, previa adozione di un nuovo mod. PA04 da parte del

Comune di Castel di Iudica, trovare accoglimento.

3. Non può trovare, invece, accoglimento la domanda di cui al precedente punto ii).

Al fine del computo della prima quota della pensione deve, infatti, tenersi conto della “retribuzione pensionabile alla cessazione” in quanto relativa alle sole voci fisse e continuative e non della “Retribuzione media pensionabile” rilevante, invece, per la quantificazione della seconda quota.

Deve rammentarsi, al riguardo, che l’art. 2, commi 9 e 11 della legge 08/08/1995, n. 335 stabilisce che *“con effetto dal 1° gennaio 1996, per i dipendenti delle Amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, iscritti alle forme di previdenza esclusive dell’assicurazione generale obbligatoria, nonché per le altre categorie di dipendenti iscritti alle predette forme di previdenza, si applica, ai fini della determinazione della base contributiva e pensionabile, l’articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni ed integrazioni” e “la retribuzione definita dalle disposizioni di cui ai commi 9 e 10 concorre alla determinazione delle sole quote di pensione previste dall’articolo 13, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503”*.

Va poi aggiunto che, per i dipendenti degli enti locali, l’art. 30, comma 2.1. del D.L. 28/02/1983, n. 55 prevedeva che *“per le Casse pensioni dipendenti enti locali, sanitari, ed insegnanti degli istituti di previdenza, la retribuzione annua contributiva, definita*

*dagli artt. 12, 13 e 14, L. 11 aprile 1955, n. 379, è costituita dalla somma degli emolumenti fissi e continuativi dovuti come remunerazione per l'attività lavorativa".*

Nel presente giudizio, dall'esame dei provvedimenti di liquidazione e, in particolare, dei riquadri 1 e 4 del Quadro II – Trattamento provvisorio diretto, emerge in modo chiaro come la voce della *"retribuzione pensionabile alla cessazione"* sia stata impiegata al fine di quantificare la *"prima quota di pensione"* mentre la *"retribuzione media"* venga impiegata per la quantificazione della *"seconda quota di pensione"*.

Non sussistono, peraltro, dubbi in ordine alla natura accessoria delle retribuzioni percepite in occasione del servizio di eccedenza prestato per il Comune di Castel di Iudica. Nei Mod.PA04 è, infatti, lo stesso Ente a qualificare dette somme come accessorie. Inoltre, l'assenza di continuatività è confermata dal fatto che dette somme sono state percepite soltanto per periodi specifici ed in forza di intesa intervenuta tra i due Enti locali nonché di autorizzazione del Comune di appartenenza.

Non ultimo, deve rilevarsi che dette somme non erano percepite al momento della cessazione intervenuta 6 anni dopo (2014) rispetto all'ultimo periodo prestato in favore del Comune di Castel di Iudica (2008).

La domanda di cui al precedente punto ii) deve, pertanto, essere respinta.

4. Parimenti, non può trovare accoglimento la domanda di cui al

precedente punto iii) con la quale si chiede la riliquidazione

considerando gli anni di servizio di eccedenza prestati presso il

Comune di Castel di Iudica.

Risulta di palmare evidenza, infatti, come l'accoglimento di detta

istanza produrrebbe, di fatto, la sostanziale duplicazione dei

medesimi anni di servizio prestati dal ricorrente in favore dei due

Comuni e determinando un vantaggio del tutto ingiustificato non

previsto da alcuna norma di legge.

Del resto, la qualificazione – pacifica tra le parti - del servizio

prestato presso il Comune di Castel di Iudica come servizio di

eccedenza ai sensi dell'articolo 1, comma 557, della legge

311/2004 – vincola al rispetto del limite orario settimanale di cui

all'art. 4 comma 2 del d.lgs. n. 66 del 2003 fissato in 48 ore e,

conseguentemente, seppur incida sulla quantificazione della

contribuzione, essa non incide sul numero di settimane di servizio

computabili per quantificare l'anzianità di servizio.

Pertanto, anche la domanda di cui al precedente punto iii) va

respinta.

5. La novità della questione trattata e l'esito del giudizio

giustificano l'integrale compensazione delle spese.

### **P.Q.M.**

La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Siciliana

in composizione monocratica, definitivamente pronunciando:

- accoglie parzialmente il ricorso nel senso di cui in motivazione;

- compensa le spese.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti conseguenti.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del 23 maggio 2024.

Il Giudice

Salvatore Grasso

*(f.to digitalmente)*

Depositata in segreteria nei modi di legge

Palermo, 27 maggio 2024

Pubblicata il 29 maggio 2024

Il Funzionario Responsabile

del Servizio Pensioni

Dott.ssa Mariolina Verro

*(firmato digitalmente)*